

Federazione Italiana Giuoco Handball



PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale

Roma, 29 agosto 2006

Circolare n. 65/2006

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: *Nuove disposizioni in materia di giocatori neocomunitari.*

In data odierna è pervenuta alla Federazione l'allegata circolare CONI, avente ad oggetto la "revoca del regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori neocomunitari".

Con tale provvedimento il C.O.N.I. ha dunque equiparato ai giocatori comunitari quelli provenienti dai seguenti paesi: ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, SLOVENIA, UNGHERIA, SLOVACCHIA, REPUBBLICA CECA.

Conseguentemente decadono tutte le procedure previste dal Vademecum 2006/07 in materia di ingresso in Italia di giocatori neocomunitari, ai quali dovranno essere quindi applicate le disposizioni vigenti in materia per i giocatori comunitari.

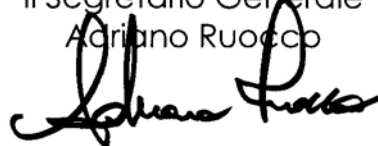
Restano salve comunque le disposizioni contenute nel Vademecum 2006/07 in materia di limiti all'utilizzo (iscrizione a referto).

Alla luce della nuova normativa che incide sul contingente già assegnato alla F.I.G.H., la Federazione si riserva di effettuare con i competenti uffici del C.O.N.I. un'analisi complessiva della materia,

comunicando tempestivamente a tutte le società interessate eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Adriano Ruocco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriano Ruocco', written in a cursive style.



Coni

Coord.to Attività Politiche e Istituzionali
Prot. n. 0232

Roma, 28 agosto 2006

Alle Federazioni Sportive Nazionali
Alle Discipline Sportive Associate

Loro sedi – via e-mail

Oggetto: revoca regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori neocomunitari.

Si rende noto che, a seguito della decisione del Governo italiano – notificata alla Commissione Europea in data 27 luglio 2006 – di rinunciare ad avvalersi del regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti da otto Stati membri dell'Unione Europea di nuova adesione (ESTONIA, LETTONIA, LITUANIA, POLONIA, SLOVENIA, UNGHERIA, SLOVACCHIA, REPUBBLICA Ceca), nei confronti dei cittadini di tali paesi si applicano in toto le disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

Nei confronti degli atleti provenienti dai suddetti paesi che svolgono attività sportiva professionistica o comunque retribuita non trovano pertanto più applicazione le norme legislative e regolamentari relative all'ingresso in Italia di atleti stranieri (art. 22 legge 189/2002 e art. 40 DPR 394/1999) nonché le conseguenti disposizioni del CONI in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele Pagnozzi)

